

Legge 15 marzo 2004, n. 69
Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2004, n. 66

**Modifica all'articolo 1 della Legge 3 aprile 2001, n. 120,
in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici**

Articolo 1

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della Legge 3 aprile 2001, n. 120, è sostituito dal seguente:
“1. È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare”.